

Oggetto: Ditta Messinaservizi Bene Comune S.p.A. - C.F./P.I. 03459080838 - Sede legale Piazza Unione Europea snc, 98122 Messina (ME) - Autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi mediante operazione R3, R4 e R13 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. presso l'impianto sito in c.da Pace del Comune di Messina

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n.24 del 24.08.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”;
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il d.lgs. n.152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. 09 aprile 2008 n.81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il d.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 - Approvazione dell’aggiornamento del Piano*”



- regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;*
- VISTA la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.Reg. del 27.06.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l’Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota 8663 del 30.7.2019 con la quale la società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. inoltra al D.R.A. istanza di autorizzazione ai sensi dell’art.27bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. nel Comune di Messina;
- VISTA la nota 36512 del 29.5.2019 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di procedibilità dell’istanza, di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali - Codice Procedura **117**) e di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. per il progetto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. nel Comune di Messina, ex art.208 del d.lgs.152/2006 per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazione R3, R4 e R13 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. sito in c.da Pace del Comune di Messina. Gestore IPPC Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- ACQUISITA la documentazione di progetto depositata nel portale SIVVI del D.R.A. costituita, nella sua ultima revisione, dagli elaborati:
- TAV1 Relazione Tecnica REV3;
 - TAV2 Piano Monitoraggio Controllo REV3;
 - TAV3 Studio Impatto Ambientale REV3;
 - TAV4 Sintesi non Tecnica REV2;
 - TAV5 Studio Incidenza Ambientale REV2;
 - TAV5.1 Elaborati PdG Monti Peloritani REV1;
 - TAV6 Inquadramento Territoriale REV1;
 - TAV7 Carta dei Vincoli REV1;
 - TAV8 Libretto Fotografico REV1;
 - TAV9 Layout SdF REV2;
 - TAV11 Pianta Prospetto Sezioni REV1;
 - TAV12 Layout SdP REV2;
 - TAVXX Piano Qualità REV3;
 - TAVXX Relazione Paesaggistica Semplificata REV0;
 - EG01 Planimetria Area Cop Impianto Sprinkler REV0;
 - EG02 Layout Impianto Sprinkler REV0;
 - EG03 Layout Raggi Influenza Erogatori REV0;
 - EG04 Layout Aree favorevoli Sfavorevoli REV0;
 - EG05 Verifiche Portate Velocità Erogatori REV0;
 - R01 Relazione Tecnica Impianto Sprinkler Rev0;
 - R02 Tabulati Impianto Sprinkler Rev0;
 - R03 Scheda Riassuntiva Impianto Sprinkler Rev0;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 13.02.2020;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 13.11.2020;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 01.12.2020;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 04.02.2021;
- PRESO ATTO del **D.A. n.11/Gab del 19.01.2021** del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con il quale viene rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.25 del



d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e nulla osta ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. per il "Progetto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. (*operazioni di recupero R3, R4 e R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del d.lgs.152/2006*) sito in C.da Pace del Comune di Messina" proposto dalla ditta Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;

PRESO ATTO

delle note/pareri di seguito rilasciati ai fini dell'autorizzazione ex art.208 del D.lgs 152/2006:

- **Arpa Sicilia** n.72313 del 01/12/2020, con la quale vengono formulate osservazioni ai fini dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs. 152/2006;
- **ASP Siav di Messina** che nel corso della conferenza dei servizi del 13.11.2020, rende parere igienico sanitario ai fini del rilascio di autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con la raccomandazione che le acque provenienti dall'acquedotto comunale siano destinate al consumo umano e che per l'approvvigionamento idrico dell'impianto siano preferibilmente utilizzate fonti alternative;
- **Soprintendenza BB.CC. di Messina** n.20596 del 12.11.2020, con la quale, viene espresso parere di assenso per la realizzazione degli interventi di cui al progetto con la condizione che venga prevista piantumazione arborea riferibile alla Categoria Forestale MM7 ivi ricadente. Macchie e arbusteti mediterranei - Macchia-gariga dei substrati silicatici;
- **Città Metropolitana di Messina** n.5543/Amb del 14.12.2020, con la quale viene rilasciato parere positivo;
- **Comune di Messina** rende parere sindacale sanitario senza condizioni, ai sensi degli artt.216-217 del R.D. 1265/1934, ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina**, n.66352 del 11.11.2020 con il quale viene rilasciato parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico;
- **SRR Messina** n.169 del 13.02.2020 parere preventivo favorevole a condizione che il progetto venga modificato in "*Impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. nel territorio della S.R.R. Messina Area Metropolitana*", e che sia autorizzato per una capacità non inferiore a 45.000 tonn/anno, pari al fabbisogno complessivo del territorio di competenza;
- **Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina** n.70684 del 30.11.2020, parere endoprocedimentale favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del d.lgs. 152/2006;
- **Azienda Meridionale Acque Messina**, n.22633 del 02.12.2019 autorizza, ai sensi dell'art.40 della L.R. 15.5.1986 n.27, del d.lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n.4 del 16.01.2008 e dalla l. n.36 del 27.3.2010, per quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, il Sig. Lombardo Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante, a scaricare nella rete comunale acque nere, previo idoneo trattamento di depurazione le acque di dilavamento provenienti dall'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti sito in Torrente Pace (ME) Fg. n.77 partt. n.403, 425 e 424 con condizioni;
- **Comando provinciale dei VVF parere 18204 del 21/11/19** con il quale comunica, che il progetto è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
- **Genio Civile di Messina** 29642 del 13/02/2020 parere di non competenza relativo alla normativa sismica;
- **Comune di Messina**, settore Urbanistica il quale ritiene di non dover esprimere alcun parere "*considerato che nessun intervento edilizio/urbanistico si desume dalla visione della documentazione allegata alla richiesta in oggetto e che il capannone nel quale si svolge l'attività è stato realizzato a seguito di conformità allo strumento urbanistico prot. n. 7434 del 25/01/2006. Considerato altresì che nello strumento Urbanistico vigente (e vigente anche alla data di emissione del provvedimento di conformità allo strumento urbanistico) l'immobile ricade in zona H5 Impianti e attrezzature*



tecnologiche normata dall'art.62 delle NTA, (e che in data 25/07/2016 è stata rilasciata, da questo Servizio all'ATO 3 S.p.a. un attestato di destinazione urbanistica)”.

- **Comune di Messina** parere sindacale sanitario senza condizioni, ai sensi degli artt.216-217 del R.D. 1265/1934, ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Ciò nella considerazione che l'impianto riveste, per il Comune di Messina, carattere di indifferibilità e urgenza.

- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'art.91 del d.lgs.159.2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO la nota 3289 del 25.02.2021 con la quale la società ha fatto pervenire la seguente documentazione:
1. patto di integrità firmato digitalmente;
 2. copia della ricevuta di versamento della tassa di concessione art.6 della l.r. n.24 del 24.8.1993 e ss.mm.ii.;
 3. atto notorio di assenza di rapporti di coniugio;
 4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.83 comma 3 del d.lgs.159/2011 – Codice Antimafia.
- RITENUTO di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere autorizzare il progetto di cui all'istanza 8663 del 30.7.2019 della società Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si rilascia l'Autorizzazione Unica per il progetto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti dalla R.D. nel Comune di Messina, finalizzato al recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazione R3, R4 e R13 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. sito in c.da Pace del Comune di Messina e gestito dalla società Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine, entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del



d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez.II, tit.III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del d.lgs.152/2006.

Con riferimento alla scadenza fissata in anni quattro dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Azienda Meridionale Acque Messina, con nota 22633 del 02.12.2019, la stessa, in coerenza all'art. 208 del d.lgs.152/2006, dovrà intendersi estesa alla scadenza temporale del presente provvedimento.

Art.3

Descrizione dell'impianto: L'impianto attualmente esistente, effettua la selezione e la valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti provenienti da R.D. ed è stato realizzato e gestito in forza di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Messina con provvedimento D.D. n.676 del 25.5.2018 alle seguenti condizioni:

Capacità complessiva: 2410 tonn/anno;

Operazioni di cui all'allegato C della parte IV del d.lgs.152/2006

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

A seguito dell'istanza istanza 8663 del 30.7.2019, la società ha chiesto una capacità complessiva di trattamento pari a 40.000 tonn/anno, accompagnato da una integrazione di codici EER ed opere di nuova realizzazione consistenti in:

- a) nuovi codici da sottoporre alla operazione R4:
 - EER 19.10.02 rifiuti di metalli non ferrosi;
 - EER 19.12.03 metalli non ferrosi;nuovi codici da sottoporre alla operazione R3:
 - EER 02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
 - EER 19.12.04 plastica e gomma;
- b) ampliamento delle aree di messa in riserva di rifiuti e delle aree destinate alla MPS;
- c) potenziamento del sistema di gestione delle aree esauste presenti nel capannone destinato alle lavorazioni attraverso l'installazione di un ulteriore scrubber;
- d) potenziamento della rete antincendio esistente nel capannone attraverso la realizzazione di una rete di sprinkler.

L'attività (con riferimento agli elaborati di progetto citati in premessa), verrà effettuata in una porzione dei terreni in uso alla Società, su un'area estesa circa 7.000 m² (esclusa viabilità di servizio), ubicata in contrada Pace del Comune di Messina. L'area in oggetto è inserita tra quelle previste nel Piano d'Ambito della Società per la realizzazione dell'impiantistica nel Territorio del Comune di Messina e, pertanto, è in piena coerenza con le previsioni dello stesso, oltre che del Piano Regionale dei Rifiuti. Essa risulta altresì ricadente nel PRG (approvato con D.D.R. 686 del 02.9.2002) in zona H5 "Impianti ed attrezzature tecnologiche" - art.62 N.A. - ed è individuata catastalmente al foglio di mappa n.77 alle particelle 403, 425 e 424 (capannone industriale) e 408, 412, 414, 416 e 418.

Sono individuabili le seguenti aree funzionali:

- Area di accettazione, posta in prossimità dell'ingresso all'isola ecologica;
- Area (esterna e interna) ubicata in prossimità dell'ex impianto di incenerimento rifiuti ormai dismesso nella quale verranno operate le attività di messa in riserva R13 e operazione di recupero R3;
- Capannone industriale ex ATO 3 ME e piazzale di pertinenza adibito alle operazioni R13, R3 e R4;
- L'accesso all'impianto avviene attraverso un cancello in acciaio. Nell'area di accettazione è presente la pesa automezzi e l'impianto di trattamento delle acque meteoriche che dilavano sul piazzale est (prima e seconda pioggia); tutto il perimetro del lotto risulta delimitato da una recinzione montata su muro in cls.

Completate le operazioni di accettazione, le attività di trattamento rifiuti si svolgeranno su più zone distribuite all'interno della piattaforma e precisamente:

- nell'Area ex inceneritore, nelle aree esterne, si svolgerà l'attività di messa in riserva in baie attrezzate dotate di pensiline di copertura e nell'area coperta (ex magazzino/officina) all'interno della quale è



- allocata una pressa, avverrà la fase di selezione manuale e pressatura della carta e cartone;
- all'interno del Capannone lavorazioni è ubicato l'impianto di selezione e pressatura dei rifiuti, composto da due linee separate per le operazioni di recupero rifiuti organici (plastica, carta e cartone) e recupero di rifiuti metallici (lattine in alluminio, materiali ferrosi e non ferrosi) e sono individuate aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti in lavorazione e delle balle di MPS prodotte; il capannone ha dimensioni in pianta di 90,60 x 30,00 m e quindi una superficie utile complessiva di circa 2.700 m² per un'altezza all'intradosso della trave di 10,00 m.;
 - L'accesso/uscita dal capannone è garantito da sei portoni industriali scorrevoli in acciaio disposti sui quattro lati. Nell'area esterna di pertinenza vi è un piazzale nel quale sono ubicati dei cassoni scarrabili per la messa in riserva di rifiuti.

A seguito della nuova configurazione, le nuove condizioni operative sono le seguenti:

Capacità complessiva: 40.000 tonn/anno;

Operazioni di cui all'allegato C della parte IV del d.lgs.152/2006:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) per **9.000 tonn/anno;**

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) per **30.000 tonn/anno;**

R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici per **1.000 tonn/anno.**

Codici EER oggetto della presente autorizzazione

Codice EER	denominazione	provenienza	Caratteristica del rifiuto	Attività di recupero	R13 quantità massime t/anno	R3 quantità massime t/anno	R4 quantità massime t/anno
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	£	££	£££	6000	6000	/
150101	imballaggi in carta e cartone	*	**	***	2000	24.000	/
150102	imballaggi in plastica	£	££	£££	6000	6000	/
150104	imballaggi metallici	§	§§	§§§	1000	/	1000
150105	imballaggi composti	*	**	***	2000	24.000	/
150106	imballaggi in materiali misti	*	**	***	2000	24.000	/
170203	plastica	£	££	£££	6000	6000	/
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	§	§§	§§§	1000	/	1000
191203	metalli non ferrosi	§	§§	§§§	1000	/	1000
191204	plastica e gomma	£	££	£££	6000	6000	/
200101	carta e cartone	*	**	***	2000	24.000	/
200139	plastica	£	££	£££	6000	6000	/
200140	metallo	§	§§	§§§	1000	/	1000

legenda:

- *= Attività produttive raccolta differenziata di R.U., altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. - Centri di Raccolta;
- **= Rifiuti costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- ***= Riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3] -Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti; formaldeide e fenolo assenti; PCB+PCT <25ppm.
- §= Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata;- Centri di Raccolta;
- §§= Imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato;
- §§§= Recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; - messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee;
- £= Raccolta differenziata, attività industriali, attività di selezione, artigianali, commerciali ed agricole. - Centri di Raccolta;
- ££= Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura;
- £££= Messa in riserva (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti). Riduzione volumetrica mediante presse verticali, movimentazione e messa in riserva del materiale lavorato.

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.



Sono da ritenersi condivise le prescrizioni/condizioni di cui al **D.A. n. 11/Gab del 19.01.2021**, integrate dalle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
2. i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
3. la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000;
4. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs.152/2006, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
5. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d.lgs.152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
6. la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
7. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
8. il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
9. prima dell'avvio dell'attività dovrà essere aggiornato il *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti* di cui all'art.26bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132;
10. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
11. la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008 dovrà essere mantenuta aggiornata con l'evolversi della normativa di settore e l'evoluzione del sito;
12. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
13. la società dovrà implementare un sistema di gestione ambientale documentato secondo le norme ISO14001/EMAS.

Prescrizioni di cui al parere rilasciato da Arpa Sicilia n.72313 del 01.12.2020, p.to B osservazioni ai fini dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006:

- a) PmeC il Gestore dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Circolare del MATTM prot. n.1121 del 21.01.2019 *'Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi'*;
- b) PmeC ogni aspetto ad oggi rimasto ancora da definire, ivi compresa l'individuazione di soglie di allerta relative ai parametri oggetto di misure, potrà essere concordato con ARPA Sicilia nei successivi 30 gg dal rilascio del PAUR;
- c) PmeC rapporto ambientale annuale: nei rapporti ambientali annuali che la Società si impegna a redigere si dovranno indicare i bilanci di massa relativi alle risorse impiegate (acqua, energia, materie prime);
- d) PmeC emissioni convogliate: al fine di poter eseguire le misure previste presso il camino E1, il condotto, la sezione ed il sito di prelievo, la piattaforma di lavoro, dovranno essere attrezzati in conformità alla vigente normativa sulla sicurezza e alle norme tecniche di settore;
- e) PmeC impianto di trattamento acque meteoriche: sí dovrà indicare il gestore dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, qualora diverso dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.A., individuandone un responsabile. In relazione alle operazioni di lavaggio e spurgo, comprendente l'estrazione del materiale di risulta sedimentato ai fini dello smaltimento, si prescrive al Gestore che lo stesso venga effettuato con frequenza minima annuale;



- f) PMA/Pmee aggiornamento: eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa vigente e delle norme tecniche di riferimento dovranno automaticamente essere recepite nei documenti in argomento;
- g) SiA/PMA/PMec comunicazioni: qualunque attività di campionamento e/o misura di monitoraggio prevista, dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti per il controllo, con adeguato preavviso, al fine di permettere di presenziare alle attività stesse.

Al verificarsi di condizioni anomale nella gestione dell'impianto, i cui effetti potrebbero comportare il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative o cagionare inquinamento delle matrici ambientali, il Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione agli enti competenti per il controllo e porre in atto i necessari interventi per riportare l'esercizio in condizioni di conformità.

Prescrizioni di cui al parere rilasciato dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina n.70684 del 30.11.2020:

valore limite di emissione

P.E.	Provenienza	Potenza termica	Portata	Inquinante	Limite	Sistema di abbattimento
E1	Aspiratore COPARM con portata d'aria di 30.000 mc/h	0,015 Mw	m ³ /h 30.000	Polveri	Mg/Nm ³ < = 40 *	Filtro a maniche

* Rif. Norm. "D.A. 19 GAB del 11/03/2010"

- a) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione;
- b) rispetto dei codici CER (D.M. 05.02.1998);
- c) i rifiuti non pericolosi (provenienti dall'attività) da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate e/o riconducibili e che, tra le polveri in emissione, le sostanze non superino i limiti imposti dalla normativa vigente;
- d) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;
- e) per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. in particolare:
- i. *provvedere a mantenere correttamente funzionante il sistema di nebulizzazione d'acqua per il contenimento delle emissioni diffuse;*
 - ii. *le superfici pavimentate di piazzali e aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento e al lavaggio;*
 - iii. *le aree non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi ed i cumuli di materiale poi stoccati all'interno dello stabilimento, nei periodi estivi e/o secchi, dovranno essere mantenute umide tramite bagnatura con irrigatori a pioggia fissi o mobili;*
 - iv. *i nastri trasportatori devono essere carterizzati; rispetto di quanto previsto dal D.A. n.409/2017 del 14.7.1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;*
- f) i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.);
- g) il punto di emissione E1 dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione;
- h) il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.) e campionabili il punto di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO - UNI EN);
- i) ai sensi dell'art.271, commi 14 e 20ter, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto o mal funzionamento del sistema di abbattimento tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare entro le otto ore successive la Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la Struttura Territoriale ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro



dovrà riportare anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;

- l) il gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità annuale. Tali misurazioni dovranno essere effettuate con gli impianti funzionanti a pieno regime. Dovrà essere inviata relativa comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina e alla Struttura Territoriale ARPA di Messina;
- m) le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A) di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale ARPA di Messina) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. di Messina di Arpa Sicilia) e alla Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A) di Messina sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
- n) osservanza del D.A. 24.9.2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- o) il gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio degli odori, mediante misurazioni eseguite con i metodi previsti dalle norme tecniche vigenti, comprensiva di modelli di dispersione con frequenza di campionamento semestrale su un intervallo temporale di un anno solare, da effettuarsi uno nella stagione fredda e uno nella stagione calda, secondo le indicazioni fornite dall'ARPA ST di Messina;
- p) i risultati del suddetto piano di monitoraggio, resi disponibili al termine della campagna di misurazioni, forniranno quelle informazioni utili ad eseguire una nuova valutazione di impatto delle sorgenti e dei fattori di emissione degli odori, al fine di individuare le misure di prevenzione, riduzione e controllo dell'impatto odorigeno delle sorgenti interne, di carattere sia gestionale che tecnico, che il gestore dovrà porre in essere per eliminare o, più realisticamente, ridurre le emissioni olfattive;
- q) gli impianti di abbattimento degli inquinanti, per quanto previsto dalla normativa ambientale vigente devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - i. *i filtri dovranno essere sottoposti a manutenzione ai fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;*
 - ii. *l'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento contenga, altresì, uno specifico piano di manutenzione che ne garantisca la funzionalità nel tempo dello stesso;*
- r) per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti e nel rispetto dell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- s) i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato;
- t) il valore limite s'intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno mezzora di caricamento del silos nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- u) gli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale ARPA di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
- v) qualora le norme tecniche sopra riportate non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con la S.T. ARPA di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o, comunque, pertinente sia modificata/integrata, il gestore dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione, si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente;
- z) in caso di modifica della attività o dell'impianto il gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art.6 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art.6, il gestore che



intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii.;

- aa) la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
- bb) per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all.1, parte II, degli allegati alla parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- cc) i pozzetti d'ispezione dell'impianto di depurazione delle acque dovranno restare a disposizione dell'Autorità preposta ad effettuare i controlli, la movimentazione e lo stoccaggio dei fanghi devono essere eseguiti in ambiente confinato oppure limitando lo spazio fisico dedicato alla movimentazione e/o allocando ed utilizzando sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti. In ogni caso, i cassoni di raccolta devono essere coperti e deve essere ridotto al minimo il tempo di permanenza degli stessi in stabilimento;
- dd) è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Inoltre si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco delle misure da adottare per l'abbattimento delle emissioni diffuse:

- garantire l'umidificazione costante del materiale trattato nel corso dell'intero ciclo di lavorazione;
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- limitare il più possibile la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
- assicurare un'adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri.

Prescrizioni di cui al parere rilasciato dalla Azienda Meridionale Acque Messina, n.22633 del 02.12.2019:

- 1) lo scarico delle acque sia conforme ai valori limite di emissione previsti dalla Tab.3 Alleg.5 del d.lgs.152/2006;
- 2) gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate;
- 3) che gli scarichi provenienti dai servizi igienici, e dalle acque di dilavamento, siano separati al fine di poter effettuare attraverso il pozzetto di campionamento, realizzato subito a monte del corpo recettore le analisi chimiche di controllo;
- 4) le condutture di scarico devono rispettare il posizionamento previsto nella planimetria prodotta con l'istanza originaria;
- 5) venga controllata l'efficienza dell'impianto di depurazione ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- 6) è vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. È in particolare vietato l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso d'ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- b) notificare a questa Azienda ogni mutamento che intervenga nel trasferimento della gestione e/o della proprietà;
- c) autorizzare questa Azienda a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Lo scarico, inoltre, dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e d'attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità. Questa Azienda è, inoltre, autorizzata a far effettuare, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.



Prescrizioni di cui al parere 18204 del 21/11/19 rilasciato dal comando provinciale dei VVF di Messina.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011, dovrà essere depositata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione tecnica prevista al comma 7 dell'art.2 del suddetto D.P.R., finalizzata alla visita tecnica di controllo per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (cat. C) visita tecnica di controllo (cat. B).

Si rammenta che nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante l'esercizio dovrà essere assicurato quanto previsto dal d.lgs.81/08. Inoltre, ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.P.R.151/2011, dovrà essere tenuto aggiornato e a disposizione per le relative verifiche il registro dei controlli, inerente gli interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio. Si comunica, infine, che è possibile acquisire la modulistica inerente l'applicazione dei procedimenti di cui al citato D.P.R.151/2011, visitando il sito www.vigilfuoco.it.

Art.5

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Società è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.6

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.7

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.8

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Inoltre, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà pervenire la seguente documentazione:

- garanzie fideiussorie così come previste dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, aggiornate agli indici ISTAT, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- relazione giurata corredata da planimetrie e documentazione fotografica, redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato comprensivo delle prescrizioni dettate dal presente provvedimento;
- nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa accettazione dell'incarico;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art.9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del



d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

Art.11

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art.12

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.

Art.13

Ai sensi dell'art.208, c.17bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- *Ragione sociale dell'impresa:* Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
- *Sede legale:* Piazza Unione Europea SNC, 98122 Messina (ME)
- *Sede dell'impianto:* c.da Pace del Comune di Messina (ME)
- *Attività di gestione autorizzate:* vedi tabella art.2
- *Rifiuti oggetto dell'attività di gestione:* vedi tabella art.3
- *Capacità complessiva:* 40.000 tonn/anno
- *Durata dell'autorizzazione ex art.208:* 10 anni (vedi art.1).

Art.14

La Città Metropolitana di Messina effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.7 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Messina effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.15

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, ARPA Sicilia (Catasto Rifiuti), ARPA Direzione Generale, D.R.A.R. –



Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti, ASP SIAV Messina, Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS-VIA, VVF di Messina, SRR Area Metropolitana Messina, Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Dipartimento BB.CC.AA. di Messina.

IL FUNZIONARIO

Francesco Arini

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

IL DIRIGENTE GENERALE

Foti